

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

292 / 2026 del 28/08/2026

Oggetto: RINNOVO ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - SEDE OPERATIVA CASA DI CURA SAN CLEMENTE (MN) - PRESA D'ATTO

OGGETTO: RINNOVO ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - SEDE OPERATIVA CASA DI CURA SAN CLEMENTE (MN) - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che:

- la D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU;
- la D.G.R. n. X/2933/2014 all'art. 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda: la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un

rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti;
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione;
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 155 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, aggiornato alle regole 2024 (DGR XII/1827/2024) quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 155/2023, di provvedere al rinnovo dell'accordo, previa acquisizione del parere della struttura competente e in assenso con la Fondazione Teresa Camplani – Sede Operativa Casa di Cura San Clemente (MN), nota prot. n. 22619 del 16.07.2026;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio FTC accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Mantova o ad altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della FTC sono di seguito descritte;
- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- FTC si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della FTC ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Mantova o altra struttura di riferimento;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso il FTC decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla FTC al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la FTC può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;
- la FTC compila l'allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne della Fondazione e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO gli effetti del predetto accordo hanno durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2029, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.07.2026, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la FTC nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che la FTC riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 155/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto del rinnovo dell'accordo, autorizzandone la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e la Fondazione Teresa Camplani – Sede Operativa Casa di Cura Ancelle della Carità, con sede legale in Brescia (BS), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime a quella dell'ASST di Mantova o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso gli Istituti;
2. di stabilire che il predetto rinnovo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2029, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.07.2026, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la FTC nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio FTC accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo

tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso il DEA dell'ASST di Mantova o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

4. di dare atto che:

- le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Fondazione Teresa Camplani – Sede Operativa Casa di Cura San Clemente (MN) sono di seguito descritte;
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - FTC si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della FTC ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Mantova o altra struttura di riferimento;
 - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso il FTC decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla FTC al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la FTC può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;
 - la FTC compila l'allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne della Fondazione e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2026 e successivi sul seguente conto: 30102147 (prestazioni di trasporto sanitario verso altri soggetti);
6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 la Fondazione riconoscerà ad AREU:

- per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Mantova di AREU;
 10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Maurizio Migliari

Per il Direttore Generale Massimo Lombardo come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Andrea Albonico

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €48,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione Fondazione Teresa Camplani - Agenzia delle Entrate n. n.242/2020 del 02/01/2020.
	ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI	
	TRA	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza , con sede in Milano sita, Via	
	Melchiorre Gioia n. 37 - N4, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata	
	dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella	
	sua qualità di Direttore Generale, (di seguito per brevità AREU)	
	E	
	Fondazione Teresa Camplani con sede legale in Via Moretto 33 Brescia	
	(Bs), C.F./P.IVA 03372480982 pec domus@pec.ancelle.it, e sede	
	operativa Casa di Cura San Clemente in Viale Pompilio 65 Mantova (Mn)	
	in atto rappresentata dal Dott. Alessandro Triboldi quale Direttore	
	Generale, (di seguito per brevità FTC),	
	PREMESSO CHE	
	la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede,	
	tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di	
	degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso	
	e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un	
	accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per	
	garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali	
	complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale	
	requisito è coordinata da AREU.	
	la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al	
	miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
	condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la	
		Pagina 1 di 11

collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto
-
- ### 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza
-
- Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere
-
- Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle
-
- deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo

	dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di	
	remunerazione.	
	• ...le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero	
	per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di	
	ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere	
	riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private	
	richiedenti il servizio;	
	• FTC, nella persona del suo Direttore Generale, ha espresso la volontà	
	di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie	
	con prognosi tempo-dipendente;	
	• la suddetta FTC non è dotata di Pronto Soccorso, ma dispone di un	
	servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24	
	ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della	
	struttura e garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei	
	pazienti dalla Casa di Cura San Clemente alla struttura ospedaliera; la	
	FTC, inoltre, precisa di aver da tempo attivato una convenzione con	
	l'ASST di Mantova già individuata come sede di DEA per prestazioni	
	specialistiche in regime di Pronto Soccorso.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Premessa	
	La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente atto.	
	ART. 2 Oggetto	
	La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o	
	ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto	
	Pagina 3 di 11	

	con il SSR, quali ad esempio FTC accusino problematiche cliniche tali da	
	richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto	
	secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente	
	presso l'ASST di Mantova o altra struttura sanitaria di riferimento per la	
	specificata condizione clinica.	
	ART. 3 Condizioni Operative	
	Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
	dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da	
	parte di FTC, sono di seguito descritte.	
	La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
	disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
	soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
	FTC si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per	
	l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a	
	provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul	
	MSB. Il personale sanitario della FTC, che ha in carico il paziente,	
	mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla	
	presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di	
	Mantova.	
	E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la FTC decidere le	
	modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da	
	garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello	
	assicurato dalla FTC al momento della richiesta di trasferimento.	
	Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di	
		Pagina 4 di 11

	accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza	
	interna alla struttura o altro trasporto sanitario, FTC può richiedere alla	
	SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed	
	infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente	
	con le contingenti attività di soccorso nel territorio.	
	La FTC predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate	
	dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i	
	presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività	
	(PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità),	
	parte integrante del testo convenzionale.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la FTC mette	
	a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Vittorio Marchetti di	
	cui ai recapiti telefonici 030/37091 e, quale referente sanitario, il Dott.	
	Piervincenzo Storti di cui ai recapiti telefonici 0376/207202 – 0376/207542.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la FTC	
	riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di	
	effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione	
	un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la FTC riconosce	
	ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di	
	utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	La FTC riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al	
	rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB	
	impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che	
		Pagina 5 di 11

	in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà	
	contestualmente se MSB non sarà disponibile all'accompagnamento del	
	personale Medico ed Infermieristico in struttura per la presenza di	
	contingenti emergenze territoriali.	
	La FTC si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti	
	entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU.	
	A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale VHY8035.	
	I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali	
	di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da	
	AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per	
	l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra	
	le parti contraenti.	
	ART. 6 – Durata	
	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza	
	dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2029, fatti salvi gli eventuali	
	intercorsi rapporti a far data dal 01/07/2026 per evitare di interrompere un	
	servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo	
	dipendenti presso la FTC nelle more del perfezionamento della	
	convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.	
	Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto	
		Pagina 6 di 11

	di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica	
	certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la FTC	
	domus@pec.ancelle.it.	
	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga	
	del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono	
	procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea	
	corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza,	
	mediante l'indirizzo PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini	
	previsti nel precedente art. 4, da parte della FTC e, il presente accordo si	
	ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento	
	risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento	
	per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al	
	recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo,	
	anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della FTC.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del	
	presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via	
	stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la	
	controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza	
	esclusiva del Foro di Milano.	
		Pagina 7 di 11

	ART. 9 – MOG 231/01, CE e Anticorruzione	
	AREU dichiara di aver preso visione e di accettare i Modelli Organizzativi	
	ex D.Lgs. 231/2001, i Codice Etico e Comportamentale di Fondazione	
	Teresa Camplani disponibile sul sito internet www.fondazionecamplani.it	
	impegnandosi nello svolgimento della Convenzione e in ogni altra attività	
	che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione stessa,	
	al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.	
	Allo stesso modo, FTC dichiara di aver preso visione, di accettare e di	
	rispettare il Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e	
	Codice di comportamento di AREU disponibile sul sito	
	www.areu.lombardia.it .	
	È facoltà delle Parti risolvere la Convenzione nel caso di comportamenti	
	in contrasto con le linee di condotta indicate nel citato Modello	
	Organizzativo, nel Codice Etico e Comportamentale o nel	
	PIAO/Anticorruzione.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei	
	dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal	
	D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..	
	Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a	
	conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali,	
	saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento,	
	esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio	
	carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli	
	che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale	
		Pagina 8 di 11

ALLEGATO TECNICO

A CURA DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE

ALLEGATO TECNICO
CONVENZIONE TRASPORTI SECONDARI TEMPO DIPENDENTI

Anagrafica della struttura

- Denominazione struttura: Casa di Cura San Clemente
 - Indirizzo completo: Viale Pompilio 65 Mantova (Mn)
-

Appartenenza aziendale

La struttura afferisce a:

- ☐ ASST: _____
 - ☐ IRCCS: _____
 - ☒ Ente privato accreditato
 - ☐ Altro: _____
-

Tipologia di struttura

- ☐ Ospedale con DEA
 - ☐ Ospedale con Pronto Soccorso
 - ☒ Presidio ospedaliero senza PS
 - ☐ Presidio riabilitativo
 - ☐ RSA
 - ☐ Casa di Comunità
 - ☐ Ospedale di Comunità
 - ☐ Altro: _____
-

Presenza di Terapia Intensiva (TI)

- ☐ Sì, presente nella struttura
 - ☒ No
-

Indicare se, nell'ambito della stessa ASST di appartenenza, è presente una struttura dotata di Terapia Intensiva:

- ☒ Sì
- ☐ No

Se sì, specificare:

- Denominazione presidio: Azienda Ospedaliera Carlo Poma
- Comune: Mantova

Distanza dalla vostra sede (percorso stradale):

- ☒ ≤ 20 km
- ☐ > 20 km

Breve descrizione dell'attività svolta nella/e strutture

La struttura Casa di Cura San Clemente consta di 91 posti letto accreditati di cui 43 nel dipartimento chirurgici così suddivisi:

- 1) Chirurgia 14 p.l. ordinari, 1 DS,
- 2) Ortopedia 25 p.l. ordinari 2 DS
- 3) Medicina 23 p. l. ordinari
- 4) Riabilitazione 25 p. l. ordinari 1 DH

La clinica inoltre dispone di un blocco operatorio costituito da 2 sale operatorie e 1 sala di bassa intensità chirurgica. L'attività chirurgica in sala operatoria è prevista da lunedì a venerdì dalle 07:00 alle 19:00 e successivamente vi è personale reperibile per far fronte alle urgenze. L'attività in sala b.i.c. va da lunedì a venerdì alternativamente al mattino o al pomeriggio.

I pazienti trattati in sala operatoria afferiscono alle classi asa 1 e 2 non avendo disponibilità di posti letto di terapia intensiva post operatoria.

Nelle sale operatorie si eseguono interventi riconducibili alle seguenti specialità chirurgiche: Neurochirurgia (solo stabilizzazioni vertebrali) orl, Maxillo facciale, Chirurgia generale addominale, vascolare venoso, proctologia, Urologia e Ortopedia

In sala b.i.c. sono previsti interventi di oculistica (camera anteriore).

E' sempre presente un anestesista durante le ore diurne

dal lunedì al venerdì' ed in pronta disponibilità' durante le ore notturne, prefestivi e festivi.

E' presente un servizio di guardia medica gestito da personale interno nelle ore diurne dal lunedì al venerdì' e da personale di agenzia nelle ore notturne, nei prefestivi e festivi.

E' infine presente un servizio di laboratorio, un servizio di diagnostica per immagini (rmn 1,5 tesla, 1 tac, radiologia tradizionale, mammografia) servizio di palestra ed un poliambulatorio. La Struttura non dispone di un PS.